



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 7	8	del _	- 8 FEB. 2	2018	9
---	---	-------	------------	------	---

OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo, per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti e di tirocini curriculari.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANÇESCO LAURELLI

# SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERAL STITUZIONALI E LEGALI

accertata la competenza procedurale, sottopone in data l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Dirigente UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Dottasa Marilena Moretti

# IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente
□ la spesa di €, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i
□ la spesa di €prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n"
gli introiti di €, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto
Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial/ai conto/i economico/i
Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria Dott.ssa/spilia Martignoni





**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n	 - 8 FEB. 2018	
• • •		71 /

# IL DIRETTORE GENERALE

# **Viste**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015" determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che la normativa vigente in materia di tirocini di formazione e/o orientamento (L. 196/1997 - D.M. 142/1998) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi) i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 142/1998, nella fattispecie le Università statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli accademici, possono promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

considerato che la materia, già disciplinata dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle relative norme di attuazione, emanate con il D.M. 25 marzo 1998 n. 142, sui principi e sui criteri dei tirocini formativi e di orientamento, è stata rielaborata dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 825 del 25 ottobre 2013, con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini, nel cui ambito rientrano anche i tirocini di formazione e orientamento;

vista la richiesta di convenzionamento avanzata a mezzo e-mail dall'Università degli Studi di Bergamo, con cui l'Ateneo ha chiesto la disponibilità dell'ASST ad attivare tirocini curriculari, al fine di permettere a propri iscritti ai Corsi di Laurea di completare la formazione universitaria con una esperienza significativa presso aziende del settore sanitario;







DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n	78	del	- 8 FEB. 2018	
--	----	-----	---------------	--

accertato da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali:

- che l'Università degli Studi di Bergamo risulta soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.M. n. 142/1998, a promuovere i tirocini formativi in argomento;
- che l'Università provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare gli studenti interessati all'iniziativa, per le attività rientranti nel progetto formativo, contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;
- che i tirocini di formazione di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;

considerato che l'iniziativa di che trattasi rappresenta un'opportunità di scambio culturale tra la sfera formativa universitaria ed il mondo del lavoro finalizzata al perseguimento di obiettivi di orientamento, occupabilità ed inserimento nel mercato del lavoro;

atteso, pertanto, di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo per lo svolgimento di tirocini curriculari e di tirocini professionalizzanti presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art (3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

# DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo per lo svolgimento, presso le strutture aziendali di tirocini di formazione e orientamento in ambito curriculare e di tirocini professionalizzanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti iscritti ai corsi organizzati dalla predetta Università, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che tale convenzione ha una validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti.
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);







**ASST Gaetano Pini** 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERATE n.	78 del _	- 8 FEB. 2018		$) \Big)$

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE

DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Paola Navone)

S.C. Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella mo







no Pini

ASST Gaetano P
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERATE n. 78 del -8 FEB. 2018
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda
sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, (69)2009,e dall'art. 8 del
D. Lgs.33/2013, dal e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.
UOC Affari Generali Istituzionali e Legali Il Funzionario addetto
llono Crowhello
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, lì
Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

## CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI, e TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI CON ATS ( EX ASL), ASST e AZIENDE OSPEDALIERE

**TRA** 

L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 800004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio, 19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Responsabile del Servizio Orientamento e Programmi internazionali, Dott.ssa Elena Gotti, domiciliata per la carica in via S. Bernardino, 72/e - 24122 Bergamo, a ciò autorizzata con delega del Rettore del 05.10.2015 - prot. n. 66129/II/1

F

L'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, con sede legale in Milano Piazza Cardinal Ferrari 1, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22.02.1966

#### **PREMESSO**

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

#### Art. 1 - PRINCIPI GENERALI

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, tinalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un capporto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida della Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013 e successive modifiche e del D.g.r 25 ottobre 2013 n X/825 della Regione Lombardia, "soggetto ospitante" si rende disponibile ad accogliere contemporaneamente nelle sue strutture soggetti in tirocinio secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:

A) Per i tirocini curriculari n

N. risorse umane totali	N. tirocini curriculari attivabili
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n. delle risorse umane presenti

Per un numero totale massimo ammissibile di \_\_\_\_\_\_ tirocinanti., compresi i tirocinanti inviati da enti promotori diversi da Unibg.

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:



- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, di durata pari almeno a 12 mesi;
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142; per i rapporti non a tempo indeterminato deve essere rispettato il limite minimo di durata di 12 mesi.

Per le attività di carattere stagionale, lavoratori e collaboratori a tempo determinato potranno essere conteggiati anche in caso di durate inferiori a 12 mesi, a condizione che il loro contratto abbia inizio prima dell'avvio del tirocinio e si concluda successivamente alla conclusione dello stesso.

Inoltre il "soggetto ospitante" si impegna a rispettare le seguenti disposizioni:

- -non attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo dell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

#### Art. 2 - LE PARTI

- A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
- B) Il soggetto ospitante: ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO.
- C) Il tirocinante: soggetto iscritto a un corso di studi o che abbia conseguito un titolo di studio presso l'Università degli Studi di Bergamo, per i casi previsti dalla legge relativa agli accessi alle professioni ordinistiche.

### Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

- A) Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.
  - Il soggetto promotore si impegna a far pervenire copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'Azienda ospitante.
  - Il soggetto promotore si impegna, inoltre, ad informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.
  - Il soggetto promotore si impegna a fornire al tirocinante la formazione sulla sicurezza (parte generale) in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.

## B) Il soggetto ospitante dichiara:

- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni.

## Inoltre si impegna a: 🤇

- rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità;
- redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli objettivi, da trasmettere al soggetto promotore;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore.
- segnalare a soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal progetto formativo;
- predisporre il Registro di tirocinio, che verrà poi consegnato al soggetto promotore;
- consegnare una copia della presente convenzione ad ogni tirocinante;

- farsi carico, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante:
  - a) risponde degli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e della disponibilità dei dispositivi di protezione individuale DPI laddove previsti.
- b) risponde agli obblighi è responsabile della formazione sulla sicurezza (parte specifica) in base all'art/ 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.

C) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- seguire le indicazioni del tutor supervisore;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza, secondo le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
- compilare il registro di tirocinio durante la permanenza in azienda;
- restituire all'Ufficio Orientamento, Stage & Placement il registro di tirocinio entro 1 mese dal termine del tirocinio
- dichiarare la presenza o l'insorgenza di eventuali patologie o dello stato di gravidanza al momento dell'avvio del tirocinio o successivamente durante il tirocinio per la necessaria verifica di compatibilità con l'attività svolta;

Inoltre la "Sorveglianza sanitaria" prevista dall'articolo 40 del 0. Lgs 81/08, laddove prevista, sarà a carico del tirocinante.

### Art. 4 - TIPOLOGIE DI TIROCINIO

L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:

#### A) TIROCINI CURRICULARI

Sono esperienze previste all'interno di un personso tormale di istruzione o formazione.

I destinatari sono:

- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.

Il tirocinio curriculare può essere previsto nel piano di studi dello studente al fine di conseguire un certo numero di CFU. Lo studente può altresì attivare un tirocinio, anche se non previsto dal piano di studi, a titolo di esperienza formativa, purché gli obbiettivi dello stesso siano coerenti con il percorso formativo. In tal caso, sarà facoltà dello studente richiedere il riconoscimento dei CFU soprannumerari per tale attività. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini.

Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo secondo gli standard previsti dall'allegato A del D.d.u.o 5 novembre 2013 - n. 10031 della Regione Lombardia ed eventuali modifiche.

Ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente fino ad un massimo di 5 tirocinanti.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 gg, oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante, segnalate sul progetto formativo al momento della compilazione. Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

## B) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.

Tali-tirocini sono regolamentati dalla linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.

Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.

#### **Art. 5 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha una validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti.

#### **Art. 6 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Tribunale di Bergamo.

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n. 825 del 25/10/2013.

#### **Art. 7 - SOTTOSCRIZIONE**

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

#### Art. 8 - SPESE

- 1. L'Università (Soggetto Promotore) assolve l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art. 7 del DM 23 gennaio 2004, per la copia depositata presso la propria sede amministrativa.
- 2. La presente convenzione è assoggettata a registrazione în caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo,

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO E PROGRAMMI INTERNAZIONALI (dott. ssa Elena Gotti)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Laurelli)

DiKe Versione 5.5.0 - Data: 08.02.2018 15:25:36 - Esito Firme Pagina 1

This weign weign that the parties to Convezione Università Bergamo.pdf.p7rr (Firme totali apposte: 1)